

FATTO

Con sentenza 6 aprile 2007, n. 1542, il T.A.R. per la Puglia – Lecce, Sez. III, respingeva il ricorso proposto dal signor Gianfranco Ruggeri, all'epoca tenente dell'Aeronautica militare, contro il rigetto del ricorso gerarchico esperito nei riguardi del provvedimento di comminazione della sanzione disciplinare di un giorno di consegna, del pari impugnato assieme a ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale. Al Ruggeri veniva rimproverata la violazione dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, per non avere obbedito con prontezza all'ordine legittimo impartito da un superiore.

Contro la sentenza il Ruggeri interponeva appello, rinnovando in primo luogo le doglianze nel ricorso di primo grado. In particolare censurava:

1. la violazione del principio della adeguata ponderazione tra quanto presuntivamente accertato a titolo di illecito disciplinare e quanto addotto a giustificazione da parte dell'incolpato (il ricorrente non sarebbe stato convocato per la contestazione degli addebiti e l'acquisizione e valutazione delle giustificazioni prima dell'emissione del provvedimento sanzionatorio);
2. la violazione dell'art. 23 del citato d.P.R. n. 545 del 1986, in quanto l'autore dell'ordine – cap. Annichiarico – non sarebbe stato superiore gerarchico del ricorrente e non avrebbe rispettato l'obbligo di immediata comunicazione dell'ordine di cui si discute all'autorità da cui il Ruggeri era direttamente dipendente;
3. violazione dell'art. 72 del ricordato d.P.R. n. 545 del 1986, in quanto il superiore del ricorrente, nel trasmetterne il ricorso gerarchico all'autorità immediatamente superiore, avrebbe indebitamente allegato la propria relazione sui fatti, con ciò infrangendo il principio di imparzialità della P.A.;
4. confusione tra il disposto dell'art. 23 e quello dell'art. 25 del d.P.R. più volte richiamato, nonché eccessività della sanzione irrogata considerata la scarsa chiarezza dell'ordine ricevuto dall'incolpato e le complessive circostanze di fatto.

La domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata veniva respinta dal Consiglio di Stato, IV Sez., con ordinanza 13 luglio 2007, n. 3600.

All'udienza pubblica del 14 febbraio 2012 l'appello veniva chiamato e trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è infondato e va per ciò respinto.

2. A norma dell'art. 15, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 383, "nessuna sanzione disciplinare di corpo può essere inflitta senza contestazione degli addebiti e senza che siano state sentite e vagliate le giustificazioni addotte dal militare interessato.". Nel caso di specie, risulta dalle premesse medesime del provvedimento disciplinare impugnato in primo grado – adottato il 10 aprile 2006 in relazione a un episodio del 7 aprile precedente – che sono state valutate le giustificazioni addotte dall'incolpato a propria discolpa. D'altronde, considerato il carattere assolutamente puntuale dell'episodio, non sarebbe stato necessario lasciar decorrere un più ampio intervallo temporale tra la contestazione dell'addebito e l'emissione del provvedimento sanzionatorio.

Il procedimento disciplinare, pertanto, appare essersi svolto in modi e tempi conformi a quelli prescritti. Il primo motivo dell'appello è perciò infondato.

3. Il secondo motivo dell'appello contesta che il cap. Annichiarico, autore dell'ordine al quale il tenente Ruggeri non ha dato immediata esecuzione, fosse al momento superiore gerarchico del ricorrente. Dagli atti di causa appare che, presso la Direzione lavori del 10° Reparto manutenzione veicoli dell'Aeronautica militare, a Lecce, il ten. Ruggeri era ufficiale addetto alla Sezione manutenzione meccanica, con a capo il cap. Adelizzi; il cap. Annichiarico era a capo della Sezione servizi tecnici generali, delegato a collaborare con il capo della Sezione manutenzione.

La formula organizzatoria che raccordava il cap. Annichiarico alla Sezione manutenzione non è per la verità chiara. In questi termini, tuttavia, la questione non è dirimente. Infatti:

il militare deve comunque "obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto" (art. 25, lettera b), del citato d.P.R. n. 545 del 1986);

avendo il ten. Ruggeri contestato l'ordine ricevuto, il cap. Annichiarico ha provveduto a informare l'ufficiale più alto in grado al momento presente, cioè il ten. col. Montagna, responsabile pro tempore della Direzione dei lavori. E' stato così soddisfatto l'obbligo di immediata comunicazione

previsto dall'art. 23, comma 3, del ricordato d.P.R. n.545 del 1986, per il superiore che impartisca un ordine a un militare non direttamente dipendente (si vedano il rapporto del ten. col. Montagna in data 10 aprile 2006 e il rapporto circostanziato del direttore del Reparto, colonnello Zanatta, in data 5 giugno 2006);

il ten. Col. Montagna ha confermato la legittimità dell'ordine, che peraltro è rimasto ineseguito.

La violazione dell'art. 25 del d.P.R. n. 545 del 1986 è dunque evidente.

4. Non sussiste la pretesa violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 545 del 1986. Il "rapporto circostanziato" trasmesso dal direttore del reparto all'autorità competente a decidere, a corredo del ricorso gerarchico, è un documento formale e ufficiale, inteso alla ricostruzione storica della vicenda, che non può in alcun modo equipararsi ai "pareri o commenti" in relazione ai quali l'art. 72 pone il divieto evocato dall'appellante.

5. Non sussiste affatto nella sentenza di primo grado – diversamente da quanto ritenuto dalla parte privata – confusione tra il disposto dell'art. 23 e quello dell'art. 25 del d.P.R. n. 545 del 1986.

Neppure può essere considerata eccessiva la sanzione di un giorno di consegna rispetto all'addebito contestato, poiché – come la sentenza stessa mette correttamente in luce – sanzioni maggiori erano suscettibili di essere irrogate, come la consegna sino a sette giorni (ex art. 14 della legge 11 luglio 1978, n. 382) o la consegna di rigore (ex art. 65 – in relazione all'allegato C, n. 22 - del d.P.R. n. 545 del 1986).

6. Eventuali ulteriori censure formulate in primo grado sono comunque inammissibili in questa sede di appello ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a., in quanto richiamate in maniera generica e non specificamente riproposte.

7. Non giova infine all'appellante la sentenza della Corte militare di appello di Roma che, in data 5 novembre 2010, lo ha assolto dal reato militare di disobbedienza aggravata con la formula "il fatto non sussiste". Senza nemmeno dover esaminare la questione relativa alla ammissibilità della produzione del documento in questa fase, basti osservare come la sentenza stessa, nell'escludere la responsabilità penale dell'imputato, ne ritenga possibile "censurare l'intero concreto atteggiamento perché, di certo, non esemplare, soprattutto a fronte delle specifiche disposizioni di cui al

vigente Regolamento di disciplina”; con ciò ammettendo, con tutta evidenza, la possibilità che la condotta del ten. Ruggeri possa venire apprezzata in chiave di responsabilità disciplinare.

8. Dalle considerazioni che precedono discende che la sentenza impugnata non merita le censure che ad essa sono state rivolte e va dunque confermata.

Le spese seguono la soccombenza, conformemente alla legge, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.

Condanna la parte soccombente alle spese, che liquida nell'importo di euro 3.000,00 (tremila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.